



ALLEGATO 1 al Regolamento di Qualificazione Versione Italiana

6. MODIFICA, ESTENSIONE E RIDUZIONE DELLA QUALIFICAZIONE CONCESSA

L'Organizzazione, qualora voglia apportare cambiamenti significativi ai propri processi interni o modificare in modo sostanziale il contenuto / la documentazione del corso di formazione / percorso formativo deve inoltrare comunicazione a **ICEP** in forma scritta utilizzando la **Richiesta di Qualificazione** allegando la documentazione atta a descrivere l'attuale organizzazione / prodotto formativo opportunamente revisionata.

A seguito di ciò, **ICEP** svolge le attività di valutazione, secondo le modalità precedentemente descritte, a conclusione delle quali comunica se la richiesta dell'organizzazione può essere accettata provvedendo al mantenimento della qualificazione dell'Organizzazione o del Percorso Formativo.

Si intendono modifiche della Qualificazione dell'Organizzazione per l'erogazione del corso concessa:

- a) modifiche della ragione sociale dell'organizzazione proprietaria della qualificazione;
- b) modifiche sostanziali del corso di formazione/percorso formativo precedentemente approvato da ICEP.
- c) Modifiche al sistema di gestione, revoca o sospensioni dei requisiti previsti al punto 4 del regolamento.

Viene trattata come estensione della Qualificazione dell'Organizzazione:

- a) l'apertura di nuove sedi dell'Organizzazione proprietaria della qualificazione;
- b) la fusione con altre Organizzazioni;

Per quanto invece attiene alla riduzione della qualificazione concessa all'organizzazione, questa, viene decisa dal **personale incaricato da ICEP** nel caso in cui, a seguito delle attività di verifica di Sorveglianza periodica, abbia rilevato evidenze di non applicabilità di talune attività, ovvero se, a seguito di sorveglianza le NC emesse non risultano trattate come concordato con **ICEP**.

6.1. Modifica di norme, linee guida, regolamenti e leggi nell'ambito di Schemi di Qualifica in uso

Ogni modifica sostanziale del corso di formazione / percorso formativo, di natura sia organizzativa che giuridica precedentemente accettata da ICEP, deve essere comunicata ad **ICEP**. Il personale incaricato da **ICEP** dovrà riesaminare la pratica per valutare la situazione e decidere eventuali azioni.

7. RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE

7.1. Rinuncia

L'Organizzazione qualificata può rinunciare alla qualifica quale IACC in qualsiasi momento e senza penali.



A seguito di tale decisione che deve essere formalizzata per email con almeno 30 giorni di calendario di preavviso, l'organizzazione non potrà utilizzare marchi e loghi ICEP né schemi o percorsi ICEP, nessuna attività di certificazione delle competenze potrà eseguirsi se le attività formative erogate su schemi approvati siano state concluse 15 giorni dopo la data di rinuncia.

Inoltre l'organizzazione rinunciante deve:

- non dichiarare più il possesso della qualificazione del/i corsi di formazione ed eliminare da tutti i documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla qualificazione **ICEP** precedentemente posseduta;
- cessare immediatamente l'utilizzo del **Certificato di Qualificazione** e/o logo e/o marchio di qualificazione e la distribuzione di ogni materiale che lo riproduca (incluso sito web, e-mail, ecc.).

Al ricevimento della rinuncia da parte dell'Organizzazione qualificata **ICEP** provvede immediatamente:

- all'annullamento del **Certificato di Qualificazione**;
- alla cancellazione dell'Organizzazione, per la qualificazione oggetto di rinuncia, dal **Registro delle Organizzazioni Qualificate** dandone evidenza pubblica nelle forme ritenute al momento più opportune.

In caso di rinuncia, ICEP, fatto salvo le spettanze maturate fino al momento della rinuncia che, se non già fatturate, ICEP provvederà a fatturare a totale saldo delle proprie spettanze.

7.2. Sospensione

La validità della qualificazione può essere sospesa da **ICEP** nei seguenti casi:

- a) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto o improprio del **Certificato di Qualificazione** e/o logo e/o marchio di certificazione non attuando le azioni correttive richieste da **ICEP**;
- b) se l'Organizzazione ha apportato modifiche alla propria organizzazione e/o ai propri processi e/o ai corsi approvati da ICEP e tali modifiche – comunicate ad **ICEP** - non siano state ritenute accettabili da **ICEP** stesso;
- c) insolvenza;
- d) se, a seguito di non conformità riscontrate durante una attività di Sorveglianza e/o richieste di chiarimento a seguito di un reclamo pervenuto ad **ICEP**, l'Organizzazione non provvede ad attuare azioni idonee;
- e) qualsiasi violazione del **Regolamento di Qualificazione**.
- g) In caso l'organizzazione non volesse sottoporsi a sorveglianza periodica.

La sospensione della qualificazione è comunicata all'Organizzazione per iscritto e con qualsiasi mezzo (e-mail, fax, raccomandata a/r, pec), precisando le motivazioni e le azioni da attuare per la revoca del provvedimento di sospensione, la durata del periodo di sospensione ed il termine entro il quale devono essere soddisfatte.

Durante l'intero periodo di sospensione l'Organizzazione non può utilizzare né il marchio **ICEP** sulla documentazione propria e/o del corso di formazione, né utilizzare in qualsiasi forma il **Certificato di Qualificazione**. La sospensione può anche essere conseguenza di un accordo tra Organizzazione ed **ICEP**, anche in questo caso viene formalmente comunicata per iscritto e con qualsiasi mezzo da **ICEP** all'Organizzazione qualificata. Lo status di **Certificato di Qualificazione** sospeso viene inserito nel **Registro delle Organizzazioni Qualificate** per tutto il periodo della sospensione.

La sospensione non varia il periodo di validità della qualificazione concessa.



La sospensione viene revocata solo dopo che **ICEP** abbia accertato il soddisfacente ripristino della conformità a tutti i requisiti contrattuali e tecnici.

Gli onorari previsti dal **Listino Prezzi Qualificazione** per il mantenimento della qualificazione sono comunque interamente dovuti ad **ICEP**.

7.3. Revoca

Il provvedimento di revoca della qualificazione viene presa da **ICEP** e comunicata per iscritto con qualsiasi mezzo (e-mail, fax, raccomandata a/r, pec) all'Organizzazione:

- a) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro la data stabilita;
- b) in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'Organizzazione;
- c) a seguito di un qualsiasi tentativo di ostacolare l'attività di verifica prevista contrattualmente da parte di **ICEP**;
- d) quando risulti accertato un uso non appropriato del **Certificato di Qualificazione**;
- e) in caso di insolvenza da parte dell'Organizzazione per i servizi erogati da **ICEP** al momento di adire le vie legali;
- f) in presenza di accertata violazione del codice di condotta contenuto nel **Regolamento**;
- g) a seguito di ogni altro motivo giudicato pregiudizievole da parte di **ICEP**.

A seguito della revoca, l'Organizzazione si impegna:

- al saldo di ogni spettanza maturata a favore di **ICEP** fino alla data della revoca;
- a restituire l'originale del **Certificato di Qualificazione**;
- a non utilizzare il **Certificato di Qualificazione** in qualsiasi forma;
- a cessare immediatamente l'utilizzo del logo e/o marchio **ICEP**;
- ad eliminare su ogni documento aziendale e/o da ogni documento relativo ai corsi di formazione ogni riferimento o simbolo che possa ricondurre alla qualificazione.

Comunicato il provvedimento di revoca **ICEP** provvede alla immediata cancellazione dell'Organizzazione dal **Registro delle Organizzazioni Qualificate**.

La revoca del **Certificato di Qualificazione** comporta anche la comunicazione del provvedimento, da parte di **ICEP**, alle parti interessate nei modi ritenuti di volta in volta più idonei.

9. RECLAMI, RICORSI, APPELLI E CONTENZIOSI

Ricorsi, reclami e contenziosi, pervenuti con qualsiasi mezzo, vengono raccolti secondo la loro tipologia: *ricorsi* (istanze dirette per ottenere la tutela di un diritto o di un interesse), *reclami* (protesta o lamentela), *appelli* (non accettazione di una decisione), *contenziosi* (insieme di controversie sussistenti tra **ICEP** e organizzazione qualificata).

9.1 Reclami

Ogni organizzazione può presentare formale *reclamo* ad **ICEP** in forma scritta laddove la stessa ritenga che la qualità del servizio erogato da **ICEP** non risponda a quanto descritto nel **Regolamento di Qualificazione**. **ICEP**, tratterà i reclami pervenuti secondo quanto previsto dal proprio sistema di gestione dando comunicazione delle azioni intraprese al reclamante sempre in forma scritta a seconda della gravità del reclamo stesso (e-mail, fax, raccomandata a/r, pec)



9.2 Ricorsi ed appelli

Ogni Organizzazione con regolare **Richiesta di Qualificazione** formalmente accettata da **ICEP** può fare *ricorso* contro ogni decisione presa da **ICEP**, esponendo le ragioni del proprio dissenso, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

ICEP esamina il ricorso entro e non oltre i due mesi successivi la sua presentazione e, se necessario, si riserva la facoltà di intervistare rappresentanti dell'Organizzazione che ha presentato il ricorso e/o il proprio personale coinvolto e/o eventuali altri soggetti coinvolti esterni ad **ICEP** ed all'Organizzazione.

Ogni spesa che si rendesse necessaria relativa all'esame del ricorso è a carico dell'Organizzazione, salvo il caso di riconosciuta fondatezza.

9.3 Contenziosi

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del presente **Regolamento** sarà deferita ad un collegio arbitrale che avrà sede in Bratislava - SK e che sarà composto di tre arbitri:

- uno nominato da **ICEP**;
- uno dall'Organizzazione qualificata;
- il terzo (con funzioni di presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio Italo-Slovacca, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella parte che, invitata a nominare il proprio arbitro abbia omesso di provvedervi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra parte.

Il collegio fisserà le norme di procedura in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio.

Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro novanta giorni dalla data del verbale di costituzione del collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico del richiedente.

9.4 Legge applicabile e Foro competente

Il presente **Regolamento** ed il **Contratto di Certificazione** sono soggetti alla legge del Repubblica Slovacca.

Foro competente: Bratislava – SK.

10. LISTINO PREZZI

Il **Listino Prezzi** che fissa gli onorari per il servizio di qualificazione svolto da **ICEP** è approvato dalla **Direzione** e ratificato dal **Comitato di Indipendenza ed Imparzialità** di **ICEP**.

Il **Listino Prezzi** è suscettibile di eventuali variazioni oltre quelle dovute all'adeguamento all'inflazione. In caso di variazione, il nuovo **Listino Prezzi** è comunicato a tutto le Organizzazioni qualificate almeno trenta giorni prima della data prevista di entrata in vigore. L'Organizzazione potrà esercitare il diritto di rinuncia alla qualificazione dei propri corsi / percorsi formativi entro tre mesi dalla data di notifica della variazione.

Nei tre mesi di cui sopra, alle organizzazioni che si avvalgono della facoltà di rinuncia, vengono praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

data

firma e timbro